



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 10 del 24 giugno 2021

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Sanabili senza sanzioni le addizionali non versate (p.2)
- ❖ Prestiti a sostegno della internazionalizzazione (p.2)
- ❖ Lotteria degli scontrini (p.2)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ L'informativa dei contributi da amministrazione pubbliche – differimento sanzioni (p.3)
- ❖ Ancora possibile rivalutare i beni e le partecipazioni di impresa (p.5)
- ❖ Versamento imposte derivanti dal modello redditi 2021: prima scadenza al **30 giugno 2021** (p.6)
- ❖ ISA: cause di esclusione con e senza obbligo di compilazione del modello (p.8)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Nuove modalità per l'accesso ai dati contenuti nella centrale dei rischi interbancaria (p.11)
- ❖ Il ravvedimento operoso (p.12)

SCADENZARIO

- ❖ Principali scadenze dal **16 giugno 2021** al **15 luglio 2021** (p.16)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

SANABILI SENZA SANZIONI LE ADDIZIONALI NON VERSATE

La risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate ammette il disallineamento normativo tra gli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020. L'articolo 61, comma 1, ha infatti delineato il perimetro dei versamenti sospesi per effetto della crisi pandemica senza fare riferimento alle trattenute relative alle addizionali, che invece sono contemplate nel commento all'articolo 62. Tale discordanza ha tratto in inganno il contribuente. Con la risoluzione in commento l'Agenzia delle entrate ha quindi chiarito che chi non ha versato le addizionali regionali e comunali considerandole sospese potrà farlo senza sanzioni.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021)

PRESTITI A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Con proprio comunicato stampa del 1° giugno, SIMEST ha reso noto che dallo scorso 3 giugno è nuovamente disponibile il Fondo 394, co gestito con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la concessione di prestiti a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'agevolazione prevede 7 diverse linee di finanziamento a tasso agevolato messe a disposizione delle aziende italiane che vogliono accedere o rafforzare la loro presenza sui mercati esteri.

(SISMET comunicato stampa 1° giugno 2021)

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con determinazione interdirettoriale n. 168441 delle Dogane e delle Entrate del 28 maggio scorso sono state introdotte alcune novità in tema di lotteria degli scontrini. Nel corso del 2021 saranno infatti introdotti ulteriori premi per un ammontare complessivo pari a 11.100.000 euro, in particolare sono stati aggiunti n. 25 nuovi premi settimanali pari a 10.000 euro cadauno per gli acquirenti e pari a 2.000 euro per gli esercenti. Inoltre per ciascuna delle estrazioni settimanali del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 sono aggiunti n. 5 maxi premi di 150.000 euro cadauno per gli acquirenti e di 30.000 euro cadauno per gli esercenti.

(Determinazione interdirettoriale n. 168441, Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate del 28 maggio 2021)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

L'INFORMATIVA DEI CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE – DIFFERIMENTO SANZIONI

La presente circolare offre un quadro di sintesi della normativa di cui all'art.1 comma 125 bis e seguenti della Legge n. 124/2017 volta a disciplinare gli obblighi informativi in capo alle imprese circa la ricezione di aiuti pubblici.

Requisito soggettivo

Il dettato normativo prevede che tutte le imprese devono comunicare, secondo metodologie differenti, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, alle stesse effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Modalità di rendicontazione

Nel specifico, ai sensi dell'art 1 comma 125 bis della sopra menzionata legge:

- le imprese tenute alla redazione della Nota Integrativa del bilancio in forma ordinaria assolvono all'obbligo pubblicando tali informazioni nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- i soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota Integrativa (imprenditori individuali, società di persone, micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sul proprio **sito internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza, **sui portali digitali delle associazioni di categoria** "entro il 30 giugno di ogni anno".

Alla luce del tenore letterale della norma, si ritiene necessario porre in evidenza che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o semplificata, anche qualora decidano di fornire le suddette informazioni nella Nota Integrativa, debbano necessariamente rendicontare le stesse anche sul proprio sito internet, ovvero, in mancanza del sito internet, sui portali delle associazioni di categoria.

Requisito oggettivo

L'obbligo di pubblicazione **NON** si applica solamente nel caso in cui l'importo monetario dei contributi ricevuti nell'esercizio considerato sia inferiore di **Euro 10.000**.

I dati da comunicare

Devono essere pubblicate tutte le somme ricevute nell'anno solare precedente (1.1 – 31.12) indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Ciò detto, ai fini della rendicontazione occorre applicare il **criterio di cassa**.

Aderente a:



Per espressa previsione del testo di legge, e ai sensi del documento di Assonime – CNDCEC del maggio 2019, si evidenzia che il beneficio economico ricevuto deve essere oggetto di comunicazione a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge, le misure agevolative rivolte alle generalità delle imprese (ad esempio credito d'imposta per investimenti, misure agevolative fiscali, contributi erogati a tutti i soggetti etc), ovvero le somme ricevute a titolo di corrispettivo di lavori pubblici, servizi o forniture.

Si prende atto che al momento non è del tutto chiaro se le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione del Covid-19, siano sottoposte all'obbligo informativo, ovvero siano escluse in quanto aiuti aventi carattere generale.

L'obbligo di rendicontazione viene assolto riportando:

- i dati inerenti al Soggetto Erogante;
- l'ammontare incassato o il valore dei beni in natura ricevuti;
- una breve descrizione della motivazione annessa al beneficio.

Ai sensi dell'art. 125-quinquies, per gli aiuti di Stato e per quelli cosiddetti *De Minimis*, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la loro pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, costituisce già adempimento dell'obbligo previsto dalla suddetta normativa. In tal caso, l'impresa sarà obbligata a dichiarare nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, l'esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza doverne fornire comunicazione analitica.

Differimento sanzioni

L'articolo 1, comma 125-ter L. 124/2017 prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di rendicontazione avrebbe comportato una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Il DL 52/2021, c.d. "Decreto Riaperture", così come convertito in Legge con modificazioni in data 16 giugno 2021, ha modificato il termine di iniziale (1° gennaio 2020) per il quale si applicano le sanzioni di cui sopra, disponendo quanto di seguito:

"Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022".

Pertanto, alla luce del suddetto differimento, si dà atto che per l'anno 2021 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124".

Sul tema, data la rilevanza della questione e considerata la recente modifica, è auspicabile un chiarimento da parte del Legislatore.

Enti del terzo settore

Oltre alle imprese, si ricorda che tale obbligo di rendicontazione riguarda anche:

- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni;
- Associazione dei consumatori e degli utenti a livello nazionale;
- Associazioni, onlus e fondazioni;

Aderente a:



- Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ai sensi del testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Tali soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 125, adempiono all'obbligo informativo mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, degli importi e delle informazioni dei benefici ottenuti nei propri siti internet o analoghi portali digitali.

ANCORA POSSIBILE RIVALUTARE I BENI E LE PARTECIPAZIONI DI IMPRESA

L'articolo 1-bis, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), introdotto in sede di conversione in legge, ha riproposto la rivalutazione agevolata dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Si tratta di una nuova opportunità che potrà però riguardare solo i beni che non siano stati oggetto dell'istituto nel corso del 2020. Ciò che tuttavia distingue questa nuova opportunità è il fatto che la rivalutazione potrà avere, diversamente da quanto possibile nel corso del 2020, solo valenza civilistica.

Rivalutazione 2020

Ricordiamo che la rivalutazione 2020 prevista dal c.d. "decreto di Agosto", ovvero dall'articolo 110 del Dl n. 104/2020 ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva escludendo i soli immobili merce.

Secondo la normativa tale rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata anche per un solo bene senza dover ricorrere alla rivalutazione per categorie omogenee come accadeva in passato.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche solo in parte, pagando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione ai beni e alle partecipazioni, occorre versare un'imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il maggior valore verrà riconosciuto solo dall'esercizio successivo a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

Le imposte sostitutive potranno essere versate in un massimo di tre rate anche in compensazione, alla scadenza delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta.

Rivalutazione su beni presenti al	31 dicembre 2019	
Rivalutazione da eseguirsi sul bilancio al	31 dicembre 2020	
Beni che possono essere rivalutati	Tutti tranne i beni merce	
Valenza civilistica	Nessuna imposta	
Valenza fiscale	Imposta maggior costo	3%
	Imposta affrancamento riserva	10%

Aderente a:



Rivalutazione 2021

Le novità del Decreto Sostegni, dispongono che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 potrà essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello nel corso del quale era prevista la rivalutazione 2020 e quindi nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

A essere rivalutati potranno essere solo i beni che non siano stati oggetto di rivalutazione 2020. La novellata norma non prevede tuttavia la possibilità di affrancare il saldo attivo né il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni.

Rivalutazione su beni presenti al	31 dicembre 2019
Rivalutazione da eseguirsi sul bilancio al	31 dicembre 2021
Beni che possono essere rivalutati	Tutti tranne i beni merce e quelli rivalutati nel 2002
Valenza civilistica	Nessuna imposta
Valenza fiscale	Non ammessa

VERSAMENTO IMPOSTE DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI 2021: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2021 e dal modello Irap 2021: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2020 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2021.

Si provvederà ad informare qualora nelle prossimi giorni venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo		6099
Irap - saldo		3800
Irap - acconto prima rata		3812
Irap - acconto seconda rata		3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario		1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni		3805

Aderente a:



Il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 in scadenza al 30 giugno 2021 ovvero al 30 luglio 2021 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2021 è in scadenza al 30 novembre 2021 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2021 e del modello Irap 2021 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;
- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2020, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2021;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2020 (come consentito dalla L. 21/2021), il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio,

Aderente a:



il termine coincide con il 30 giugno 2021 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 20 agosto 2021, cadendo il 31 luglio 2021 di sabato);

- se il bilancio dell'esercizio 2020 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 20 agosto 2021.

ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE CON E SENZA OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

Con l'inizio del “periodo dichiarativo” ovvero la compilazione dei modelli di dichiarazione riguardanti l’anno d’imposta 2020, si apre anche la stagione degli Isa, quegli indicatori sintetici di affidabilità fiscale giunti oramai alla terza edizione che hanno rimpiazzato l’ultraventennale disciplina dei precedenti studi di settore.

In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 148 del DL 34/2020, che ha introdotto la possibilità di individuare ulteriori cause di esclusione dagli Isa per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in data **2 febbraio 2021** è stato emanato il **Decreto** con il quale il **Mef** ha introdotto le seguenti fattispecie soggettive:

Nuove cause di esclusione (con obbligo di compilazione del modello Isa)

- soggetti che per il periodo d’imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi;
- soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019;
- soggetti che esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici di attività riportati nell’allegato 1 del citato D.M. 2 febbraio 2021 (occorre tenere presente che questo allegato 1 - causa refuso - è stato “sostituito” dall’allegato 11 al D.M. 30 aprile 2021 di cui diciamo oltre).

Successivamente, con un nuovo **Decreto del Mef datato 30 aprile 2021** sono state individuate ulteriori fattispecie di esclusione dall’applicazione degli Isa, questa volta riconducibili a specifici codici di attività Ateco riportati nell’allegato 12 del citato D.M..

L’aspetto operativo che va rimarcato con riferimento a questi nuovi casi di “esclusione” dall’applicazione degli Isa è, tuttavia, la previsione da parte dei contribuenti dell’obbligo di compilazione del modello, nonostante allo stesso venga sostanzialmente assegnata una valenza “statistica”.

Accanto a questo onere di compilazione del modello si aggiunge, purtroppo, un ulteriore elemento negativo rappresentato dalla impossibilità in questi casi di poter accedere ai benefici del cosiddetto “regime premiale” in caso di “buona pagella Isa” (si rimanda, a questo proposito, alla specifica informativa pubblicata nel precedente numero di maggio), attesa la sostanziale irrilevanza dei dati evidenziati nei modelli che condurranno, verosimilmente, ad un esito di incalcolabilità del software ISA2021.

Compilazione semplificata per le nuove esclusioni

Con la recentissima **circolare 6/E del 4 giugno 2021** l’Agenzia delle entrate ha precisato al paragrafo 3.2 che i soggetti interessati dalle nuove cause di esclusione dovute al Covid-19 in precedenza descritte

Aderente a:



potranno evitare di acquisire dal cassetto fiscale i dati storici “precalcolati”, limitandosi quindi alla sola compilazione del modello Isa.

Oltre ai descritti elementi di novità nella disciplina degli Isa riferiti alla stagione 2020, possiamo osservare che nella disciplina Isa sono comunque presenti ulteriori situazioni di esclusione in relazione alle quali occorre distinguere tra:

- quelle che comunque comportano un obbligo di compilazione ancorché “statistico (al pari delle descritte esclusioni determinatesi a seguito dell’emergenza Covid)
- quelle che al contrario determinano un esonero pressoché “totale” che coinvolge non solo l’esito del software di calcolo ma anche la compilazione del modello stesso.

Vediamo, quindi, di distinguere le ipotesi che integrano le 2 fattispecie.

Cause di esclusione senza obbligo di compilazione del modello Isa

- contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa;
- **contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;**
- contribuenti forfettari, minimi e altri che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 Codice Terzo settore (caso non ancora attivo);
- Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 Codice Terzo settore (caso non ancora attivo);
- Imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 (caso non ancora attivo);
- società cooperative, società consorziali e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “*Trasporto con taxi*” - codice attività 49.32.10 e di “*Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente*” - codice attività 49.32.20, di cui all’Isa BG72U;
- corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa BG77U.

Tra le categorie sopra elencate merita un ulteriore approfondimento l’ipotesi dei “*contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività*” posto che in essa potrebbero trovare spazio le ipotesi più diversificate. Infatti, nelle “Istruzioni Parte Generale” alla compilazione dei modelli ISA2021 viene riportata una elencazione che si precisa essere “a titolo esemplificativo” e che, quindi, può certamente essere integrata da altre fattispecie ritenute in condizioni di normale svolgimento dell’attività.

Esemplificazioni di casi di non normale svolgimento dell’attività

Aderente a:



- periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale (ad esempio, costruzione impianto protratta oltre il primo periodo d'imposta per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, mancato rilascio autorizzazioni amministrative, attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva);
- periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- modifica in corso d'anno dell'attività esercitata (laddove attività cessata e iniziata siano contraddistinte da codici attività non compresi nello stesso Isa);
- professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Altre cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello Isa

- **imprese c.d. multiattività;**
- soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.

Relativamente ai contribuenti multiattività in precedenza elencati le "Istruzioni Parte Generale" alla compilazione dei modelli ISA2021 precisano che l'esclusione dal calcolo col software ISA2021 (pur con l'obbligo di compilazione del modello) riguarda solo i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività "non prevalenti" (comprese delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa) superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Al fine di verificare questa condizione occorre compilare il riportato prospetto:

Aderente a:



Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA		Ricavi	,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ		Ricavi	,00
	3 Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00
	4 Altre attività			Ricavi	,00

nel quale indicare:

- al rigo 1, il codice Isa e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell'Isa afferente all'attività prevalente;
- al rigo 2, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall'attività secondaria (è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell'Isa per cui si presenta il modello);
- al rigo 3, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore (si tratta degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi *pay per view*, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto, dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici, la riscossione di bollo auto, canone rai e multe);
- al rigo 4, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti.

Specifiche indicazioni sono fornite nelle istruzioni dei singoli Isa nei casi in cui, nei decreti ministeriali di approvazione degli stessi, è previsto un trattamento particolare delle attività complementari. Gli Isa per i quali sono previste tali particolarità sono: BD12U, BG36U; BG37U; BG44U; BG54U; BG60U; BM13U; BM80U; BM85U.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

NUOVE MODALITÀ PER L'ACCESSO AI DATI CONTENUTI NELLA CENTRALE DEI RISCHI INTERBANCARIA

La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati gestita dalla Banca d'Italia, sui debiti delle persone fisiche e delle imprese verso il sistema bancario e finanziario. Sono registrati nella CR:

- i mutui, i prestiti personali, le aperture di credito;
- le garanzie (crediti di firma e fideiussioni).

Le banche, le società finanziarie e gli altri intermediari che concedono finanziamenti o garanzie sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio mensile di informazioni. La CR, pertanto, consente agli stessi intermediari di avere informazioni utili per valutare il merito creditizio del proprio cliente (persona fisica o impresa), conoscendo il livello di indebitamento complessivo dello stesso.

Aderente a:



Da qualche mese è operativa la piattaforma <https://servizionline.bancaditalia.it/home> tramite la quale il legale rappresentante di una società, accedendo con SPID o CNS può richiedere i dati contenuti nell'archivio della CR all'ultima data contabile disponibile (è possibile richiedere anche i dati eventualmente segnalati alla Centrale di allarme interbancaria).

Le modalità di richiesta dei dati alla Centrale dei Rischi

Si può accedere ai dati della CR presentando una specifica richiesta secondo due modalità:

- utilizzando la piattaforma "[Servizi online](#)", selezionando il box "Richiedi i dati", oppure utilizzando il *link* diretto al [servizio online CR](#). La piattaforma consente di richiedere i dati identificandosi con SPID o CNS al fine di accedere ad uno spazio personale dal quale si può compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai dati e consultare e esportare le risposte, o, in alternativa, qualora non si disponga di SPID o CNS, compilando e inviando una richiesta insieme alla copia un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- rivolgendosi ad una delle [Filiali della Banca d'Italia](#), per posta elettronica certificata (pec), posta ordinaria oppure consegna a mano, utilizzando il modulo scaricabile e allegando copia leggibile di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità.

L'accesso ai dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte dei diretti interessati è gratuito. La Banca d'Italia fornisce, di norma, una risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi.

Il servizio continuativo

Le società possono sottoscrivere sulla piattaforma "servizi online" un abbonamento per ricevere mensilmente i dati della CR al proprio indirizzo pec. L'abbonamento è gratuito e ha la durata di un anno ed è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. **Il servizio può essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS.** Per avviare l'abbonamento il legale rappresentante deve richiedere i dati della società riferiti all'ultima data disponibile.

I dati della Centrale dei Rischi sono riservati e coperti dal segreto d'ufficio. Non possono essere né divulgati, né comunicati a soggetti diversi dal diretto interessato o altro soggetto legittimato.

Si segnala che gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla CR. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni. Chi richiede i propri dati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo. Chi ritiene inesatte le proprie informazioni presenti in CR può chiedere di correggerle direttamente all'intermediario che le ha segnalate. Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il soggetto che compie violazioni di natura amministrativo – tributaria ha la possibilità di rimediare spontaneamente alle stesse riducendone l'impatto sanzionatorio.

Aderente a:



L'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, regola l'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima ordinariamente applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui provvede a rimediare all'errore o alla omissione. Nelle scritture contabili andrà recepito tale comportamento, ponendo particolare attenzione alle regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all'Erario.

La riduzione delle sanzioni

Come detto, l'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, per i casi riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Tipologia di violazione	Ritardo	Riduzione
Mancato pagamento del tributo o di un acconto	Nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione	1/10
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso	1/9
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	1/8
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	1/7
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o	1/6
	Dopo la consegna del pvc e prima della notifica dell'avviso di accertamento	1/5
Tardiva presentazione della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10

Individuate le misure di riduzione generalmente applicabili, si tratta di comprendere come vadano recepiti gli importi in contabilità.

Deduzione delle sanzioni e degli interessi

Normalmente, il perfezionamento del ravvedimento operoso si ottiene, oltre che con la messa in atto del comportamento omesso oppure erroneamente adempiuto, con il versamento:

- del tributo, se dovuto;

Aderente a:



- degli interessi, solamente qualora il tributo si versato in ritardo;
- della sanzione.

Pertanto, il ravvedimento è solitamente associato al versamento di un modello F24 che va recepito in contabilità considerando:

- per gli eventuali interessi passivi, la competenza e la deducibilità;
- per la sanzione, la deducibilità.

In relazione agli interessi passivi, bisogna rammentare che la risoluzione n. 178/E/2001 ha sancito la loro deducibilità secondo le regole proprie del comparto di appartenenza; quindi:

- per i soggetti Irpef il c.d. *pro rata* generale;
- per i soggetti Ires l'articolo 96, Tuir (c.d. deduzione in base al RoI).

Ovviamente, si deve ricordare che la deduzione degli interessi è subordinata al rispetto della competenza; così, se la posta viene imputata (anche in parte) in un esercizio successivo a quello cui si riferisce il ritardo, la deduzione potrà essere invocata solo provvedendo alla rettifica a favore della dichiarazione del periodo precedente (normalmente, non è operazione conveniente).

Per quanto attiene le sanzioni, invece, le stesse vanno sempre considerate come non deducibili, in quanto aventi natura afflittiva; per conseguenza, la loro deduzione – nell'ottica dell'Agenzia delle entrate – finirebbe per renderle meno efficaci.

Vediamo ora alcuni esempi, prescindendo da quelli che potrebbero essere gli effetti di eventuali proroghe dettate dalla normativa Covid-19.

Esempio 1 Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 10.000 euro di Iva in relazione al mese di gennaio (scadenza originaria 16 febbraio 2021); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 14 maggio 2021.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 87.

La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 15%, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/9 se si provvede al rimedio entro 90 giorni dalla originaria scadenza.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,01% annuo. Le somme dovute si conteggiano come segue:

Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo Iva	//	10.000,00
Interessi	$10.000 \times 87 \times 0,01 : 36.500$	0,24
Sanzione	$10.000 \times 0,15 : 9$	166,67

Contabilmente, si provvederà come segue:

14-05-2021

Diversi	a	Banca XY c/c n° 12345		10.166,91
Erario c/Iva da liquidare			10.000,00	
Interessi passivi			0,24	

Aderente a:



| Sanzioni non deducibili

| 166,67 |

Esempio 2 Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 10.000 euro di Iva in relazione al mese di novembre (scadenza originaria 16 dicembre 2020); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 28 aprile 2021.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 133 (15 giorni del 2020 e 118 del 2021). La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 30%, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997. La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/8 se si provvede al rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,05% annuo per il 2020 e allo 0,01% annuo dal 2021.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo Iva	//	10.000,00
Interessi	$10.000 \times 15 \times 0,05 : 36.500 = 0,21$ $10.000 \times 118 \times 0,01 : 36.500 = 0,32$	0,53
Sanzione	$10.000 \times 0,30 :$	375,00

Contabilmente, si provverà come segue.

La quota degli interessi relativa al ritardo 2020 dovrà essere accantonata sul precedente esercizio (si prescinde dalla risibilità dell'importo):

31-12-2020

Interessi passivi	a Debiti verso Erario	0,21
-------------------	-----------------------	------

Successivamente, si provverà a registrare il modello F24 di pagamento del ravvedimento operoso

28-04-2021

Diversi	a Banca XY c/c n° 12345	10.375,53
Erario c/Iva da liquidare		10.000,00
Debiti verso erario		0,21
Interessi passivi		0,32
Sanzioni non deducibili		375,00

Esempio 3 Tardiva presentazione dichiarazione Iva

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha presentato tardivamente la dichiarazione annuale Iva. La trasmissione, infatti, è avvenuta in data 14 maggio 2021 anziché in data 30 aprile 2021, come dovuto.

L'Iva dovuta era stata regolarmente versata, quindi non si deve provvedere ad alcun pagamento a titolo di tributi, né a titolo di interesse.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

Aderente a:



Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo Iva	//	//
Interessi	//	//
Sanzione	250 : 10	25,00

Contabilmente, si provvederà come segue:

14-5-2021

Sanzioni non deducibili	a Banca XY c/c n° 12345	25,00
-------------------------	-------------------------	-------

Esempio 4 Errata deduzione di costi

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha erroneamente dedotto ai fini Ires un costo di 1.000 nella dichiarazione dei redditi del periodo 2019, quando una norma del Tuir bloccava questa possibilità.

Per semplicità di esposizione, si ipotizzi che (i conteggi sono indicativi e non precisi):

- maggiori imposte dovute: 240
- sanzioni per infedeltà della dichiarazione (90%): 216
- sanzioni ridotte per ravvedimento operoso (riduzione a 1/8): 27
- interessi su tardivo versamento: 1,20 (per comodità, 0,60 del 2020 e 0,60 del 2021).

Contabilmente, si provvederà come segue:

Diversi	a Banca XY c/c n° 12345	268,20
Imposte annualità precedenti		240,00
Sanzioni indeducibili		27,00
Interessi indeducibili		0,60
Interessi deducibili con ROL		0,60

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Aderente a:



In primo luogo vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi ed Irap 2021.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2020 E PRIMO ACCONTO 2021	
Personne fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Personne fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	20 agosto
3° rata con interessi	31 agosto
4° rata con interessi	30 settembre
5° rata con interessi	2 novembre
6° rata con interessi	30 novembre
Personne fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Personne fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	18 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
Personne fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 31 luglio	
1° rata	30 luglio
2° rata con interessi	20 agosto
3° rata con interessi	16 settembre
4° rata con interessi	18 ottobre
5° rata con interessi	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	30 luglio
Società di capitali – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 31 maggio 2021	30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio non approvato	20 agosto
Società di capitali – con maggiorazione	

Aderente a:



Bilancio approvato entro il 31 maggio 2021	30 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 agosto
Bilancio non approvato	30 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2021	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
16 giugno <ul style="list-style-type: none"> Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio: <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio. 	

Aderente a:



	<p>Imu – Versamento aconto 2021 Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'aconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2021.</p>
25 giugno	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.</p>
	<p>Dichiarazione Imu Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2020.</p> <p>Diritto annuale CCIAA Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2021 alla Camera di Commercio territorialmente competente.</p> <p>Rivalutazione terreni e partecipazioni Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021 non in regime di impresa.</p> <p>Rivalutazione beni di impresa Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 dei beni di impresa e delle partecipazioni e dell'eventuale saldo attivo.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p>
30 giugno	

Aderente a:



	Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
15 luglio	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

Aderente a: